



REPUBBLICA ITALIANA

Originale sentenza	€ 64,00
Totale spese	€ 64,00
Il Collaboratore Amministrativo	
Dott.ssa Francesca Reina	
F.to Digitalmente	

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai seguenti magistrati:

Dott. Salvatore Chiazzese Presidente

Dott. Gioacchino Alessandro Giudice relatore

Dott. Raimondo Nocerino Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N.288/2024

nel giudizio a istanza di parte, iscritto al n. **69468** del registro di segreteria,
promosso dal sig.

Roccaro Francesco, c.f.: RCCFNC60R01F258V, nato a Modica il 1°
ottobre 1960, ivi residente in via Fontana n. 505, elettivamente domiciliato in
Ragusa, via Risorgimento n. 53, presso lo studio dell'avv. Domenico Arezzo
(c.f.:RZZDNC48M29H163D) che lo rappresenta e difende, giusta procura in
atti (pec: domenico.arezzo@avvragusa.legalmail.it);

per la **revocazione della sentenza n. 421/2015** emessa nel giudizio n. 61601
in data 28 aprile 2015 e notificata in data 17 giugno 2015;

Vista la sentenza impugnata;

Letto il ricorso per revocazione;

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 3 luglio 2024, il relatore, dott. Gioacchino
Alessandro, il Pubblico Ministero, nella persona del S.P.G. dott. Salvatore
Ganci, assente parte ricorrente;

Ritenuto in

F A T T O

Con ricorso per revocazione depositato il 22 febbraio 2024 e notificato alla Procura regionale tramite pec in data 1 marzo 2023, il sig. Francesco Roccaro ha impugnato la sentenza di questa Sezione giurisdizionale n. 421/2015 del 28.04.2015, notificatagli in data 17 giugno 2015, lamentando che fosse affetta da errore di fatto in quanto fondata sulla supposizione di fatti la cui verità sarebbe stata incontestabilmente esclusa dalla sentenza penale definitiva n.742/2020 del Tribunale di Ragusa, successivamente intervenuta, che ha dichiarato la prescrizione per alcuni reati e, per altri, quelli asseritamente posti a fondamento della decisione di questo Giudice, ha assolto il ricorrente perché i fatti non costituiscono reato.

Secondo l'attore, la decisione gravata si fonderebbe esclusivamente sulle risultanze probatorie del giudizio penale promosso dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Ragusa nei suoi confronti e concluso, dopo la pubblicazione ed il passaggio in giudicato della sentenza di questo Giudice, con la citata sentenza n. 742/2020, posta in decisione il 17 luglio 2020, depositata il 10 settembre 2020 e divenuta definitiva il 26 novembre 2020.

Alla luce di quanto sopra, il ricorrente invocava il disposto di cui all'art. 106 r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, in quanto applicabile alla fattispecie *ratione temporis* ex art. 1 all. 3 Decreto legislativo 26/08/2016 n. 174, e ritenuto che la sentenza è l'effetto di un *errore di fatto* risultante dagli atti e documenti della causa, in quanto la decisione è fondata sulla *supposizione di fatti la cui verità è stata incontestabilmente esclusa dalla sentenza penale definitiva* di cui sopra, ed ancora perché si è supposta l'inesistenza di fatti esimenti la cui

verità è stata positivamente stabilita sempre in seno alla citata sentenza penale del Tribunale di Ragusa, deduceva che la decisione impugnata debba essere annullata per revocazione.

Con successiva memoria del 12 giugno 2024, il ricorrente ha precisato che il ricorso per revocazione è stato ritualmente instaurato, dovendosi applicare alla fattispecie il termine triennale di cui all'art.68 del R.D n. 1214/1934, in relazione alla disciplina transitoria introdotta dall'art. 1 dell'allegato n. 3 del codice di giustizia contabile, oltre alla sospensione feriale dei termini, termine triennale che decorrerebbe dalla data di irrevocabilità della sentenza penale (12.10.2020). Ha altresì precisato che il ricorso, unitamente al decreto che fissa l'udienza, è stato notificato entro il termine di trenta giorni e che nei termini è stata depositata copia del provvedimento notificato e attestazione di avvenuta notifica.

2. Con memoria d'udienza depositata il 13 giugno²⁰²⁴, il procuratore eccepiva l'inammissibilità del ricorso per diverse ragioni.

Innanzitutto, invocava l'inammissibilità derivante dall'art.396 c.p.c., applicabile per effetto del rinvio dinamico in relazione al quadro normativo anteriore all'entrata in vigore del codice giustizia contabile, secondo cui avverso le sentenze di primo grado non può essere interposto ricorso per revocazione per errore di fatto (art. 395 cpc n.4); aggiunge che la stessa regola è stata introdotta anche dal c.g.c. (art 202, comma 3).

Rileva, poi che, in ogni caso, il termine triennale decorrerebbe dalla scadenza del termine entro il quale proporre appello avverso la sentenza n. 421/2015 (art. 396 c.p.c. e 202 comma 3 c.g.c.).

Per ultimo, deduce che il ricorso interposto non può essere valutato anche

alla luce di altri casi di revocazione quali il contrasto tra giudicati o la produzione di documenti decisivi, riguardando queste due ipotesi sentenze o documenti preesistenti alla pronuncia gravata di revocazione.

Pertanto, chiedeva di dichiarare l'inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio.

3. All'odierna udienza pubblica, assente parte attrice, il PM si riportava alla memoria depositata ed insisteva nella richiesta di inammissibilità.

La causa veniva quindi post in decisione.

Considerato in

DIRITTO

I. Il ricorso si rivela *ictu oculi* inammissibile, per le ragioni di seguito specificate.

II. Anzitutto, si esamina la questione afferente la tempestività dell'azione.

La sentenza n. 421/2015 nel giudizio n. 61601 è stata emessa in data 28 aprile 2015, notificata in data 17 giugno 2015, mentre l'odierno ricorso per revocazione è stato depositato il 22 febbraio 2023 e notificato il 1° marzo seguente, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, e in pari data versato in atti.

Il ricorrente intende invocare il disposto di cui all'art. 68 del Regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214 onde sostenere che il termine per proporre l'azione in oggetto è di tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza penale che, a suo dire, legittimerebbe la chiesta revocazione, con l'aggiunta di novantatré giorni per l'applicazione del periodo di sospensione feriale; di conseguenza, ritenuto che il giudizio penale è andato in decisione il 14 luglio 2020 con l'assegnazione di gg. 90 per deposito della motivazione, e che quindi, ai

sensi dell'art. 544 cpp. comma i termini per l'appello cominciavano a decorrere dal 12 ottobre 2020, la sentenza penale è divenuta definitiva in data 26 novembre 2020 ex art. 585 c.p.p., e il termine per proporre la revocazione (tre anni più 93 giorni) andava a scadere il 27 febbraio 2024; da qui, assume la tempestività del ricorso.

Per la Procura, in disparte l'inapplicabilità della norma di cui al citato R.D. n. 1214 del 1934, il termine triennale decorrerebbe comunque dalla scadenza del termine per proporre appello avverso la sentenza gravata.

L'art. 68 del r.d. 1214 del 1934, appunto, dispone che tutte le decisioni della Corte dei conti possono essere impugnate per revocazione nel termine di tre anni, anche per l'errore di fatto o di calcolo (art. 68, comma 1 lettera a), corrispondente all'ipotesi disciplinata dall'art. 395, n. 4 c.p.c.) che, unitamente al contrasto tra giudicati (previsto dall'art. 395, lett. 5 c.p.c.) è previsto nel processo di cognizione, quale mezzo ordinario di impugnazione, e quindi impugnabile nel termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza.

Il testo letterale dell'art. 68 citato indubbiamente esclude l'applicabilità, alla revocazione contabile, dell'art. 326 del c.p.c. secondo il quale, nell'ipotesi di revocazione ordinaria il termine è di trenta giorni dalla notificazione della sentenza, mentre nell'ipotesi di revocazione straordinaria il termine è il medesimo ma con decorrenza dalla scoperta del dolo, della collusione, della falsità o è stato recuperato il documento o è passata in giudicato la sentenza di cui al n. 6 dell'art. 395.

La legge delega n. 124/2015 – in specie, l'art. 20, co. 2, lett. a) e lett. m)- ha scelto di ricondurre la disciplina dell'impugnazione ai principi

processualciviltistici e ai relativi termini, così determinando una modifica sostanziale dell'istituto.

Il quadro normativo attuale è, quindi, costituito dall'art. 202, co. 1, del d. lgs. 174/2016, recante il codice di giustizia contabile, che introduce la distinzione tra revocazione ordinaria e straordinaria: l'art. 177, c.2, dispone, infatti, il passaggio in giudicato della sentenza quando la stessa non è più soggetta a revocazione per i motivi di cui alle lett. f) [errore di fatto risultante da atti e documenti di causa] e g) [sentenza contraria a altra precedente avente forza di giudicato] del comma 1 dell'art. 202.

Alla stregua di tale disciplina, per l'ipotesi di errore di fatto – cui astrattamente il ricorrente sembra ricondurre la fattispecie in esame - il termine sarebbe dunque ampiamente trascorso, atteso che in tal caso il termine per proporre la revocazione (ordinaria) è di 60 giorni (termine breve) decorrenti dalla notifica della sentenza (gravata) a norma dell'art. 178, comma 1, del c.g.c., notifica avvenuta il 17 giugno 2015.

Sennonché, l'art. 1 delle norme transitorie recate dall'all. 3 del c.g.c. stabilisce che *“per i termini processuali...che siano in corso alla data di entrata in vigore del codice di giustizia contabile continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti”*. E, a tal riguardo, le SS.RR. con sentenza n. 31/2018/QM del 12 dicembre 2018, hanno ritenuto applicabile la nuova disciplina esclusivamente ai nuovi giudizi, precisando che sono da intendersi tali quelli instaurati, a partire dal primo grado, dopo il 7 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del c.g.c.); in breve, l'espressione *“giudizi che siano in corso alla data di entrata in vigore del c.g.c.”*, di cui all'art. 1 dell'Allegato 3 del codice, è stata interpretata dal Giudice della nomofilachia

nel senso che detta espressione “*ha riguardo alla instaurazione originaria del giudizio (...)*”, a partire da quello di primo grado, che, “*(...) se anteriore alla data di promulgazione del nuovo codice di giustizia contabile, giustifica pienamente l’applicazione, nella fattispecie processuale che ne occupa, del maggior termine triennale anziché del termine annuale*”.

Risultando l’instaurazione del giudizio di responsabilità gravato antecedente al codice di giustizia contabile, trova allora applicazione il maggior termine decadenziale triennale previsto dall’art. 68 del r.d. 1214/1934, mentre la disciplina di riferimento, trattandosi di ricorso per revocazione prodotto nel 2023, è quella degli artt. 202-206 c.g.c. D’altra parte, sempre in riferimento all’art. 68 a tale norma, la giurisprudenza ha più volte confermato l’applicabilità dei termini di cui all’art. 68 del regolamento (*ex multis* Sez. III n. 318/2013) e, comunque, ha osservato (cfr. sez. I App. n.911/2014) che per l’ipotesi di cui al n. 4 dell’art. 395 c.p.c. (errore di fatto) detto codice non prevede alcun termine cosicché non è luogo nemmeno al rinvio dinamico di cui all’art. 26 del R.D. n. 1038/1933.

Ma, posta l’applicazione di tale disposizione per effetto delle norme transitorie citate, e l’applicazione del termine triennale, si deve osservare che esso decorre in ogni caso dalla data di pubblicazione della sentenza affetta dal vizio revocatorio invocato, con la conseguenza che il termine triennale era già ampiamente decorso alla data di deposito del presente ricorso, e lo stesso è pertanto inammissibile.

In realtà, il ricorrente intenderebbe abbinare l’ipotesi di revocazione per errore di fatto (art. 202, lett. f), - che anticipando quando si dirà di seguito, è quello che deriva da un’errata od omessa percezione del contenuto

meramente materiale degli atti del giudizio - all'ipotesi di contrarietà a giudicato (art. 202, lett. g), a sua volta riferibile, però, al contrasto tra una sentenza passata in giudicato preesistente e il provvedimento revocando; in tal modo, del tutto impropriamente, vorrebbe differire il termine iniziale del decorso del triennio dalla data di passaggio in giudicato della sentenza penale, come se si trattasse di una ipotesi di revocazione straordinaria in cui i termini (art. 326 c.p.c.) decorrono dalla scoperta del dolo, della collusione, della falsità, o dalla data in cui è stato recuperato il documento o da quella in cui è passata in giudicato la sentenza che accerta il dolo del giudice.

III. Il ricorso è in ogni caso inammissibile anche sotto altri profili.

L'art. 202 c.g.c espressamente prevede che *“possono essere impugnate per revocazione” “le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado”*, così come previsto dall'art. 295 c.p.c., nel mentre nel caso di specie risulta proposto ricorso per revocazione nei riguardi di una sentenza di primo grado avverso cui non era stato proposto appello.

Né, per il vizio prospettato dal ricorrente può ritenersi applicabile la previsione dell'articolo 396 c.p.c., rubricato *“revocazione delle sentenze per le quali è scaduto il termine per l'appello”* (norma omologa all'art. 202, comma 3, che ne riproduce in sostanza i contenuti) in quanto tra le ipotesi ivi contemplate non è indicato il suddetto vizio (art. 395 n. 4), ma soltanto quelli di cui ai nn. 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 c.p.c.

IV. È poi dirimente osservare che l'art. 202, comma 1, lett. f del codice di giustizia contabile circoscrive l'ambito oggettivo del rimedio revocatorio per errore di fatto nei seguenti termini: *“la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa; l'errore di fatto ricorre*

quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”.

In proposito, si richiama la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione (cfr.: Cass. Sez. VI, sent. n. 12887 del 23.5.2017; Sez. lav., sent. n. 8828 del 5 aprile 2017) e della Corte dei conti (ex pluribus: Sez. III n. 6720 del 14 aprile 2020), secondo cui *“la revocazione è ammissibile in presenza di un errore di percezione del contenuto di un documento e non di un errore di valutazione o di giudizio in ordine a una circostanza che sia stata esaminata nella sentenza impugnata (Cass. civ., sez. un., 27 dicembre 2017, n. 30996; Cass. civ., 12 marzo 1999, n. 2214). La revocazione non può fondarsi su un inesatto apprezzamento delle risultanze di fatto o su un’errata percezione dei fatti ma, come è stato opportunamente precisato, solamente su un’errata percezione delle cose (Cass. civ. 13 agosto 1990, n. 8241). L’ammissibilità della revocazione per errore di fatto è subordinata all’esistenza di un palese contrasto tra la realtà obiettiva e quella posta a fondamento della decisione (Cass. civ., sez. un., 10 agosto 2000, n. 561/SU) che emerga dagli atti o documenti di causa senza necessità di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche (Cass. civ., 20 febbraio 2006, n. 9652), con esclusione degli errori di percezione del giudizio (Cass. civ., 17 gennaio 2003, n. 605) e degli errori di fatto derivanti da errori di diritto, sia sostanziale (Cass. civ., sez. un., 11 aprile 2018, n. 8984; Cass. civ. 25 luglio 2002, n. 10901) che processuale (Cass. civ. 3 giugno 2002, n.*

8023). Occorre, inoltre, che tra l'erronea percezione del fatto e la decisione sussista un rapporto causale tale che qualora venga eliminato l'errore cada il presupposto sul quale è basata la pronuncia (Cass. civ., sez. un., 10 agosto 2000, n. 561/SU)".

Anche nella recentissima sentenza della locale Sezione di Appello n. 78 del 2 luglio 2024, (e nelle pronunce in essa richiamate n.11/A/2023; Sez. I/A n. n. 31/2023; id. n. 75/2021) in ordine alla medesima fattispecie invocata dal ricorrente (revocazione per errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa), si afferma chiaramente che *l'errore di fatto che consente di rimettere in discussione i pronunciamenti del giudice, attraverso il rimedio straordinario della revocazione, difatti, è solo quello che non coinvolge l'attività valutativa dell'organo decidente ma tende a eliminare l'ostacolo materiale frapposto tra la realtà del processo e la percezione che di questa il Giudice abbia avuto, ostacolo promanante da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, sempre che il fatto abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza impugnata per revocazione abbia pronunciato. Diversamente opinando, si realizzerebbe una torsione del rimedio dell'azione revocatoria, di natura eccezionale (siccome capace di elidere il giudicato e, con esso, i principi di certezza del diritto e delle relazioni giuridiche soggettive che ne sono alla base), indebitamente finalizzata alla celebrazione di un ulteriore grado di giudizio.*

Dunque, in conformità con la più recente giurisprudenza di Cassazione (Cass. nn. 11 25871, 25865 del 2023) e del Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, n. 8265 del 2023), l'errore di fatto, per essere rilevante in sede di

revocazione, occorre che (cfr. sentenza n. 528/2023, C. conti, III App.):

a) derivi da una semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, che abbia indotto l'organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale, ritenendo con ciò come comprovato un fatto documentalmente escluso od obiettivamente inesistente;

b) sia accertabile e riscontrabile, attesa la genesi senso-percettiva, con immediatezza, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche;

c) attenga ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato;

d) concreti un elemento decisivo della decisione revocanda, necessitando, a tal fine, un rapporto di causalità tra l'erronea presupposizione e il decisum (cfr. Cons. Stato, n. 1610 del 2017).

Orbene, con riguardo al caso di specie, si osserva che il giudice della sentenza impugnata per revocazione ha manifestato piena consapevolezza e conoscenza dei fatti e dei documenti di causa, con valutazioni evidentemente passibili, se mai, di ipotetica censura in sede di eventuale appello, non certo mediante un ricorso per revocazione.

I motivi di ricorso, invero, lungi dall'evidenziare errori di fatto, risultano meramente intesi (e viepiù genericamente) a contestare le posizioni di diritto e le valutazioni dei fatti operate dal giudice e che ha condotto alla pronuncia di condanna. Il ricorrente ha, a ben vedere, prospettato solo ipoteticamente presunti errori (di valutazione e di giudizio) ma neppure indica puntualmente i fatti la cui verità sarebbe stata incontrovertibilmente esclusa (dal giudicato

successivo).

Appare, poi, *ictu oculi* evidente che la sentenza penale invocata dal ricorrente a riprova della erronea percezione del materiale probatorio sulla cui scorta il giudice avrebbe deciso, in disparte la parte concernente la prescrizione, scagiona il Roccaro dall'accusa di peculato non in relazione alla verità dei fatti materiali ma in riferimento alla mera qualificazione penalistica della fattispecie, poiché afferma che questa presuppone la disponibilità qualificata del bene oggetto dell'appropriazione per una *“ragione legittima” essendo invece incompatibile una ragione funzionale del possesso scaturente, come nel caso di specie, da una situazione contra legem o abusiva senza alcuna relazione legittima con l'oggetto materiale della condotta*; mentre per quanto attiene al reato di induzione indebita (319 quater c.p.) il motivo su cui si fonda l'assoluzione è anch'esso strettamente connesso alla qualificazione penalistica del reato, e non già ai fatti materiali oggetto di valutazione nell'ambito dell'illecito erariale, avendo il giudice penale considerato assorbente, al fine di escludere la configurabilità degli elementi propri della fattispecie penale, che non emergeva *la consapevolezza della non debenza della prestazione dell'utente privato*.

Nulla a che vedere, dunque, con il motivo di revocazione che parte ricorrente inammissibilmente ha invocato, il quale, come detto, concernerebbe *la supposizione di un fatto la cui verità è incontrovertibilmente esclusa ovvero l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita*.

Gli errori prospettati dal ricorrente, peraltro solo genericamente, attengono, pertanto, se mai, a punti controversi, ove, per errore su un “punto controverso”, come tale non rilevante ai fini del ricorso revocatorio, si

intende quello formatosi su un punto che, nella sentenza impugnata, è stato deciso in base all'apprezzamento delle risultanze processuali, alla loro valutazione e alla loro interpretazione da parte del giudice; mentre, di contro, per errore revocatorio, rilevante ai fini dell'impugnazione, si intende quello che deriva da un mero "abbaglio dei sensi", consistente in un contrasto tra due diverse proiezioni dello stesso oggetto, l'una emergente dalla sentenza e l'altra risultante dagli atti e documenti di causa; contrasto immediatamente rilevabile come tale (Cons. Stato, nn. 8159 e 7958 del 2023).

V. Neppure riqualificando le doglianze e il motivo rescindente sotteso al ricorso, di fatto surrettiziamente volto a lasciare intendere che la sentenza penale contrasti con il giudizio di questa Corte, potrebbe giungersi a diversa conclusione circa la conclamata inammissibilità. Ed invero, anche sussumendo le doglianze nello spettro della contrarietà a giudicato (art. 202 lett. g), si dovrebbe osservare che, come ribadito anche di recente dalla locale Sezione di Appello (sentenza n. 11/2023) *l'ipotesi di revocazione ex art. 202, comma 1, lettera g), c.g.c., così come quella di cui all'art. art. 395, comma 1, n. 5 c.p.c. (fattispecie normativa simile nel processo civile), è uno strumento adoperabile quando il provvedimento revocando sia in contrasto con un giudicato precedente e giammai con quello formatosi successivamente. Il dato normativo è chiaro e trova conferma nella giurisprudenza della Suprema Corte, secondo la quale la revocazione ex art. 395, comma 5, c.p.c. sovrapponibile all'art. 202, comma 1, lettera g) del codice di giustizia contabile, quest'ultimo applicabile al giudizio in esame, è strumento utilizzabile quando il provvedimento revocando sia in contrasto con il giudicato precedente e non con quello successivo (Cassazione,*

Sezione III, ord. 23/4/2020, n. 8114).

Ne consegue che il giudicato sopravvenuto è del tutto ininfluenza, ai fini della revocazione promossa nei confronti di una sentenza precedente passata in giudicato.

In definitiva, deve pronunciarsi la declaratoria, sotto plurimi aspetti, di inammissibilità del ricorso, per le ragioni sopra esposte.

VI. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso per revocazione in epigrafe e liquida le spese del giudizio in euro 39,75 (trentanove/75) a carico del ricorrente per revocazione e in favore dello Stato. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 3 luglio 2024.

L'estensore

Il Presidente

Gioacchino Alessandro

Salvatore Chiazzese

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Depositata in segreteria nei modi di legge.

Palermo, 19 agosto 2024

Il Collaboratore Amministrativo

Dott.ssa Francesca Reina

Firmato digitalmente